Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini"
Via Liguria 2 - 20090 Buccinasco (MI)
Tel. 0248842362 – 0248842518 - Fax. 0245703214
E-mail: miic8eg007@istruzione.it – miic8eg007@pec.istruzione.it
C.F. 80183450156 – C.M. MIIC8EG007
www.icrlmontalcini.edu.it

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28 ottobre 2026, con delibera n. 94

Premessa
Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Buccinasco, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e deliberazione nelle materie attribuitegli dalla legge e opera nel rispetto delle competenze degli altri organi scolastici, garantendo trasparenza, imparzialità e partecipazione.
Il regolamento definisce competenze, ruoli e modalità di funzionamento del Consiglio, favorendo la collaborazione tra le componenti della comunità scolastica e promuovendo il benessere e il successo educativo degli alunni.

Riferimenti normativi
Il Consiglio di Istituto esercita le proprie funzioni nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a:

- D.Lgs. n. 297/1994 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- D.I. n. 129/2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- D.P.R. n. 275/1999 – Autonomia delle istituzioni scolastiche;
- D.Lgs. n. 165/2001 – Disciplina del pubblico impiego;
- Legge n. 107/2015 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- O.M. n. 215/1991 e successive modificazioni, in materia di elezioni degli organi collegiali;
- Legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi;
- D.Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza e accesso civico;
- Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali;
- D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni, per quanto attiene ai contratti pubblici;
- D.P.R. n. 249/1998 e successive modificazioni, per quanto applicabile alla scuola secondaria di primo grado.

Art. 1 – Natura e durata del Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto, di seguito denominato CdI, è un organo collegiale con funzioni deliberative e di indirizzo nelle materie attribuitegli dalla normativa vigente, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico, del Collegio dei Docenti e degli altri organi collegiali.
2. Tutti i membri del Consiglio godono di pari dignità nell'esercizio del mandato, ferme restando le specifiche funzioni previste per ciascuna carica.
3. La partecipazione al Consiglio è gratuita. I componenti assicurano l'esercizio del mandato e la partecipazione alle sedute, salvo giustificato impedimento.
4. Il Consiglio dura in carica tre anni scolastici. La sostituzione dei componenti e il rinnovo dell'organo sono disciplinati dagli articoli 7 e 8.

Art. 2 – Competenze del Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto, presieduto da un genitore, con il Dirigente Scolastico membro di diritto, esercita le proprie competenze nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Organizzazione scolastica e didattica:

1. Adotta il Regolamento di Istituto e gli altri regolamenti di propria competenza, nonché le relative modifiche.
2. Approva il PTOF e i relativi aggiornamenti, elaborati dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi del Dirigente Scolastico.
3. Approva il piano annuale delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione e le eventuali integrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dal relativo regolamento.
4. Delibera l'adattamento del calendario scolastico, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali.
5. Indica i criteri generali per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti alle classi e l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali.
6. Delibera l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature scolastiche, nel rispetto del relativo Regolamento.
7. Delibera la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
8. Esprime pareri sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto.

Gestione amministrativa e finanziaria:

1. Approva il programma annuale e le variazioni di propria competenza e ne verifica l'attuazione.
2. Approva il conto consuntivo.
3. Determina la consistenza massima del fondo economale per le minute spese e il limite massimo di ciascuna spesa.
4. Stabilisce i criteri e i limiti per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. Delibera l'accettazione o la rinuncia a eredità, legati e donazioni.
6. Delibera l'acquisto e gli atti di disposizione dei beni immobili, alle condizioni previste dalla normativa vigente.
7. Delibera l'istituzione o la compartecipazione a borse di studio.
8. Delibera sui contratti pluriennali e sulle ulteriori operazioni attribuite alla propria competenza dall'articolo 45 del D.I. n. 129/2018.

Reti e accordi:

1. Delibera l'adesione dell'istituto a reti di scuole, accordi e convenzioni.

Rapporti con famiglie e studenti

1. Definisce, sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti.

Coordinamento e valutazione interna:

1. Riceve informazioni dal Dirigente Scolastico sull'andamento generale delle attività formative, organizzative e amministrative dell'Istituto.
2. Elegge i componenti di propria competenza del Comitato per la valutazione dei docenti, secondo la normativa vigente.

Art. 3 – Presidenza e vicepresidenza

1. Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori presenti nel Consiglio di Istituto, mediante votazione segreta alla quale partecipano tutti i componenti del Consiglio.
2. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei membri; se la prima votazione non dà esito positivo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità, la votazione si ripete fino al raggiungimento della maggioranza.
3. Tra il Presidente e gli altri membri del Consiglio non sussiste alcun rapporto gerarchico.
4. Il Presidente:
    a) convoca e presiede le sedute del Consiglio;
    b) autentica con la propria firma i verbali e i documenti delle adunanze redatti dal Segretario.
5. Il Presidente garantisce l'ordinato svolgimento delle sedute; nelle sedute pubbliche può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, disporre l'allontanamento di chi causa disordine.

Art. 4 - **Il Vicepresidente del Consiglio di Istituto**

1. Il Consiglio elegge un Vicepresidente con le stesse modalità previste per il Presidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in sua assenza, assumendo tutte le sue attribuzioni.
3. Qualora il Presidente cessi dalla carica, il Consiglio procede all'elezione di un nuovo Presidente; fino a tale elezione, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
4. In caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni vengono esercitate dal consigliere più anziano della componente genitori.

Art. 5 – Il Segretario del Consiglio di Istituto

1. Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente a un membro del Consiglio, a rotazione.
2. Il Segretario redige il verbale durante la seduta, riportando quanto discusso e deliberato, e si provvede alla lettura e approvazione al termine della stessa seduta.
3. Il Segretario sottoscrive, insieme al Presidente, tutti gli atti e le deliberazioni del Consiglio.
4. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, quali la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri, la riproduzione o copia delle deliberazioni, sono svolte dal personale di segreteria della scuola.

Articolo 6 – La Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta di diritto dal Dirigente Scolastico, che la presiede, e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), che svolge funzioni di segretario. Ne fanno parte, inoltre, un docente, due genitori e un rappresentante del personale, scelti tra i membri del Consiglio d'Istituto ed eletti nella prima seduta utile dalle rispettive componenti.
2. La designazione dei membri della Giunta avviene a maggioranza relativa dei votanti; in caso di parità, la votazione viene ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza.
3. La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:
    a) preparare i lavori del Consiglio d'Istituto;
    b) curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
    c) proporre al Consiglio di Istituto il Programma Annuale, predisposto dal Dirigente scolastico con la collaborazione del DSGA per la parte economica-finanziaria;
    d) adottare, su proposta del Consiglio di Classe, i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni previsti dalla legge.
4. La Giunta viene convocata dal suo Presidente mediante ordine del giorno, o su richiesta di almeno due dei suoi membri.
5. La convocazione deve contenere:
    a) l'ordine del giorno;
    b) l'indicazione dei punti all'o.d.g.;
    c) l'eventuale documentazione disponibile per la trattazione dei punti all'ordine del giorno.
6. Tutti gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

Art. 7 – Durata in carica del Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni scolastici.
2. I componenti elettivi che cessano dalla carica per qualsiasi causa o perdono i requisiti di eleggibilità sono sostituiti mediante surroga, secondo l'ordine dei non eletti delle rispettive liste.
3. In caso di esaurimento delle liste, si procede a elezioni suppletive secondo le disposizioni normative vigenti.
4. I membri subentrati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Art. 8 – I Consiglieri

1. I Consiglieri che non partecipano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati secondo le disposizioni vigenti.
2. Il Consiglio prende atto delle cause di decadenza e delle dimissioni dei propri componenti. Il Dirigente scolastico provvede agli adempimenti necessari per la surroga e alla nomina formale dei nuovi Consiglieri, nel rispetto dell'ordine delle rispettive liste.

Art. 9 – Convocazione del Consiglio d'Istituto

1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente scolastico. Le successive convocazioni spettano al Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente, ove eletto.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di norma almeno cinque volte all'anno, sulla base delle esigenze dell'Istituzione scolastica.
3. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
4. La convocazione straordinaria può essere richiesta anche da almeno un terzo dei consiglieri, mediante richiesta scritta contenente gli argomenti da trattare. In tal caso, il Presidente dispone la convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
5. In caso di comprovata urgenza, il Presidente può disporre una convocazione straordinaria con preavviso ridotto, garantendo la tempestiva informazione di tutti i consiglieri.
6. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio può stabilire l'aggiornamento della seduta a una data successiva.

Art. 10 – Modalità di convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio, disposta dal Presidente, è trasmessa ai Consiglieri a cura degli uffici di segreteria, mediante posta elettronica, almeno cinque giorni prima della seduta ordinaria e almeno tre giorni prima di quella straordinaria, salvo i casi di comprovata urgenza.
2. La convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. La documentazione relativa agli argomenti da trattare è resa disponibile ai consiglieri, ove possibile, contestualmente alla convocazione.
3. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo online dell'Istituto, nel rispetto della normativa vigente.
4. Al fine di favorire la partecipazione dei consiglieri, il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo o stabilire, di volta in volta, la data della seduta successiva.

Art. 11 – Formulazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è definito dal Presidente del Consiglio, tenuto conto delle proposte della Giunta esecutiva e degli argomenti eventualmente segnalati dai consiglieri.
2. L'ordine del giorno è riportato nell'avviso di convocazione del Consiglio.
3. Gli argomenti trattati nell'ambito della voce «Varie ed eventuali» non possono essere oggetto di deliberazione.

Art. 12 – Variazioni dell'ordine del giorno

1. All'inizio della seduta, ciascun consigliere può proporre modifiche all'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Le proposte di modifica sono sottoposte all'approvazione del Consiglio a maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Eventuali argomenti non previsti nell'ordine del giorno possono essere oggetto di comunicazione o discussione, ma non di deliberazione. Per la loro deliberazione è necessaria una successiva convocazione, con preventiva iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 13 – La seduta del Consiglio

1. La seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Il numero legale deve sussistere per tutta la durata della seduta.
2. Alle sedute possono assistere, senza diritto di intervento, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio, nel rispetto della capienza e dell'idoneità dei locali.
3. L'accertamento del titolo di elettore avviene secondo le modalità stabilite dal Consiglio ed è verbalizzato dal Segretario.
4. Non è ammessa la presenza del pubblico durante la trattazione di argomenti concernenti persone.
5. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la successiva prosecuzione in forma non pubblica.

Art. 14 – Votazione delle delibere

1. Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione.
2. Prima della votazione, ciascun Consigliere può rendere una breve dichiarazione di voto.
3. Le votazioni si svolgono, di norma, per alzata di mano. Possono essere effettuate per appello nominale, su richiesta di un consigliere, mentre si procede a scrutinio segreto quando si faccia questione di persone.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo diverse disposizioni normative. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.
5. Il Presidente proclama l'esito della votazione, che viene riportato nel verbale.
6. Non sono ammesse deleghe di voto.

Art. 15 – Il verbale

1. Di ogni seduta del Consiglio è redatto apposito verbale, a cura del Segretario, conservato agli atti dell'Istituto.
2. Il verbale riporta la data, l'ora e il luogo della seduta, i nominativi dei presenti e degli assenti, il Presidente e il Segretario, l'accertamento del numero legale, una sintesi degli interventi, le deliberazioni adottate e gli esiti delle votazioni.
3. I Consiglieri possono chiedere che proprie dichiarazioni siano riportate a verbale o presentarle per iscritto affinché siano allegate.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio, di norma nella seduta successiva.

Art. 16 – Pubblicità delle sedute e loro verbalizzazione

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente, fatta eccezione per la trattazione di argomenti concernenti singole persone.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate all'albo online dell'Istituto, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicità e protezione dei dati personali.
3. I verbali e gli atti preparatori sono conservati presso la segreteria dell'Istituto e sono accessibili secondo le disposizioni vigenti in materia di accesso agli atti.

Art. 17 – Norme finali

1. Il presente regolamento può essere modificato o integrato su proposta di almeno tre consiglieri, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto ed è pubblicato sul sito istituzionale.